

Il Segretario Generale

On. Sig. Ministro,

in questo tempo in cui l'emergenza Covid-19 sembra essere terminata, il Sindacato che ho l'onore di rappresentare ritiene che si debba proseguire nella strada, già intrapresa dal Governo in carica, del pieno recupero di quell'armonia sociale, che è necessaria in ogni settore, come quello sanitario, ove tutti gli Operatori debbono avvertire di far parte di un unico Corpo coeso, solido e privo di fratture.

Per questo motivo, facendo seguito al colloquio con il Capo della Sua Segreteria, dott.ssa **Rita Di Quinzio**, avvenuto il **20/12/2023** presso la Sede di Lungotevere Ripa 1, in Roma, Le presento, in due distinti fogli, le bozze di modifica dei Decreti-legge che istituirono le restrizioni nel periodo pandemico, confidando in un particolare intervento governativo. Con le sostituzioni che vengono proposte, si aprirà la strada alla restituzione degli stipendi che furono detratti dal trattamento economico del Personale sanitario, durante la loro sospensione.

Le modifiche, se accolte, potrebbero essere inserite in un articolo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, già in lettura presso il Senato della Repubblica (A.S. 452) o in un qualsiasi altro provvedimento all'esame del Parlamento italiano.

Confidando in un favorevole accoglimento delle suddette proposte, porgo i saluti della Segreteria generale Dirpubblica e quelli miei personali e cordialissimi.

Roma, 18 febbraio 2023.

Giancarlo Barra


Al **prof. Orazio Schillaci** - Ministro della Salute -
segreteriaministro@sanita.it - seggen@postacert.sanita.it

SEDE NAZIONALE

Via Pasquale Revoltella, 115-117 – 00152 Roma (RM); cell.: +39 373 800 4319

www.dirpubblica.it – sede@dirpubblica.it - dirpubblica@pec.it

C.F.: 97017710589 - Partita I.V.A.: 04919551004

Emendamento n. 1

Il comma 5 dell'articolo 4 del Decreto-Legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76 è **sostituito** dal seguente: «*La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine professionale territorialmente competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il ((1° novembre 2022)). Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro verifica l'ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma 4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6. In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento*».

Le modifiche che sono qui proposte non comportano nuove spese, in quanto tutti gli emolumenti che non sono stati versati, erano in realtà già previsti nel bilancio dello Stato e/o dei diversi Enti pubblici interessati.

DIRPUBBLICA – Federazione del Pubblico Impiego – Il Segretario Generale

Via Pasquale Revoltella, 115-117 – 00152 Roma (RM); cell.: +39 373 800 4319

www.dirpubblica.it – sede@dirpubblica.it – dirpubblica@pec.it

C.F.: 97017710589 – Partita I.V.A.: 04919551004

Emendamento n. 2

Il comma 6 dell'articolo 9 quinquies del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 **è così sostituito**: *«Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il **30 aprile 2022**, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. ~~Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati~~».*

Le modifiche che sono qui proposte non comportano nuove spese, in quanto tutti gli emolumenti che non sono stati versati, erano in realtà già previsti nel bilancio dello Stato e/o dei diversi Enti pubblici interessati.

DIRPUBBLICA – Federazione del Pubblico Impiego – Il Segretario Generale

Via Pasquale Revoltella, 115-117 – 00152 Roma (RM); cell.: +39 373 800 4319

www.dirpubblica.it – sede@dirpubblica.it – dirpubblica@pec.it

C.F.: 97017710589 – Partita I.V.A.: 04919551004